

# Tregua fiscale a 360 gradi

*La definizione delle liti pendenti copre anche i ricorsi contro le cartelle esattoriali  
La sanatoria per le irregolarità formali copre anche le violazioni sulla fatturazione*

Ricorsi contro le cartelle esattoriali comprese nella definizione delle liti pendenti, nessuna provvedimento attuativo per il ravvedimento speciale, mantenimento delle scadenze per le precedenti rottamazioni ancora valide, sanatoria per irregolarità formali che copre anche le violazioni sulla fattura-

zione se non abbiano inciso sulla liquidazione del tributo. Sono i chiarimenti contenuti nella circolare n. 2 dell'Agenzia delle entrate.

Liburdi-Sironi a pag. 27

*L'Agenzia delle entrate illustra il contenuto della tregua fiscale*

## Chiusura liti più ampia Ricompresi anche i ricorsi contro le cartelle

DI DUILIO LIBURDI  
E MASSIMILIANO SIRONI

**R**icorsi contro le cartelle esattoriali comprese nella definizione delle liti pendenti, nessuna provvedimento attuativo per il ravvedimento speciale in quanto, sul procedimento, operano le norme ordinarie, mantenimento delle scadenze per le precedenti rottamazioni ancora valide, ambito di applicazione della sanatoria per irregolarità formali che copre anche le violazioni sulla fatturazione laddove le stesse non abbiano inciso sulla liquidazione del tributo. Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 2 dell'agenzia delle entrate diffusa nella serata di ieri e che illustra i cento commi delle sanatorie comprese nel pacchetto della tregua fiscale previsto dalla legge n. 197/2022.

**Liti pendenti.** Un chiarimento atteso era quello sulla possibilità o meno di ricomprendere nella definizione gli atti di riscossione, in considerazione del fatto che, in base alla legge non vi era una specifica esclusione a differenza di quanto previsto nel 2019. L'agenzia fornisce una lettura coerente con il dato normativo e, dunque, nel caso in cui al 1 gennaio 2023 sia pendente un ricorso ovvero un contenzioso già incardinato avverso una cartella esattoriale lo stesso potrà essere oggetto di definizione. Il documento di prassi richiama, infatti, la definibilità degli atti meramente riscossivi. Nell'illu-

strazione delle condizioni che necessitano per procedere alla definizione della lite, si ribadisce che la condizione necessaria è quella di aver proposto ricorso entro il 1 gennaio 2023 senza che sia necessaria la costituzione in giudizio. Tale adempimento, laddove avvenuto, inciderà sulla identificazione del valore della controversia.

**Ravvedimento speciale.** Nell'ambito della norma, viene confermato, in primis, che le dichiarazioni presentate entro la scadenza di 90 giorni dal termine ordinario, sono valide e dunque possono validamente innescare il ravvedimento speciale. Una precisazione importante riguarda le violazioni prodromiche rispetto alla dichiarazione (aspetto delicato ai fini IVA) che, secondo la circolare rientrano nella normativa introdotta dalla legge di bilancio pur se, in linea generale, non restano assorbite nella violazione dichiarativa. Sugli omessi versamenti, invece, l'agenzia pare assumere una linea rigorosa (seppur comprensibile sulla scorta del dettato letterale della norma) non comprendendo nel ravvedimento tutte le violazioni rilevabili ai sensi dell'articolo 36 bis del dpr n. 600 del 1973 e dell'articolo 54 bis del dpr n. 633 del 1972. In questo contesto, però, non pare negarsi la possibilità di intervenire col ravvedimento speciale sulle violazioni reddituali legate alle attività estere non dichiarate nel quadro RW, fattispecie questa ultima non sanabile col ravvedimento speciale. Posto

che il ravvedimento speciale si paga a rate, viene però affermato che, nello specifico caso non trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 15 ter del dpr 602/73. Questo comporterà la necessità di una estrema attenzione nel conteggio delle somme dovute. Potrà essere effettuata la compensazione con crediti a disposizione e viene affermato che non saranno adottati provvedimenti attuativi fermo restando che viene preannunciata l'adozione di appositi codici tributo. Si delinea il fatto che troveranno applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 190/14 sulla proroga dei termini di accertamento ma limitatamente alla integrazione effettuata.

**Sanatoria irregolarità formali.** La circolare riprende, a grandi linee, quanto già affermato nella circ. 11/19. Un passaggio riguarda la ricomprensione, nell'alveo delle violazioni sanabili, di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del dlgs 471/97 il che renderebbe possibile ricomprendere in tale violazione anche il tardivo invio della fattura elettronica laddove, evidentemente, tale violazione non abbia inciso sulla li-



liquidazione o sul versamento del tributo. Fuori dalla sanatoria specifica quelle fattispecie per le quali si applica la remissione in bonis, nonché, ad esempio, la mancata comunicazione Enea.

**Atti di accertamento.** La circolare precisa che le adesioni che rientrano nella sanatoria fiscale sono quelle non perfezionate alla data del 1 gennaio 2023 con il pagamento delle somme dovute o della prima rata, fornendo altresì indicazione sul fatto che laddove i contribuenti possano autoliquidare le somme dovute (ad esempio nel caso di acquiescenza) ciò può già essere fatto.

**Rottamazione.** Nella circolare è confermato che coloro che sono decaduti da precedenti rottamazioni possono rientrare nella sanatoria. Si precisa che non si deve trattare di un transito automatico nella nuova rottamazione dei carichi già oggetto di definizione che, dunque, laddove la rottamazione precedente sia valida e non decaduta, dovrà seguire le regole e le scadenze vigenti.

— © Riproduzione riservata — ■